



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI "STALLI ROSA" AI VEICOLI AL
SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI
CON UN BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI**

(ai sensi dell'art. 188-bis del Codice della Strada)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05/03/2026

INDICE GENERALE

Art. 1 – OGGETTO	3
Art. 2 – FINALITÀ	3
Art. 3 – ISTITUZIONE DEGLI STALLI	3
Art. 4 – SEGNALETICA	3
Art. 5 – SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA SOSTA	4
Art. 6 – CONTRASSEGNO ROSA	4
Art. 7 – OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI	4
Art. 8 – CONTROLLI	4
Art. 9 – SANZIONI	5
Art. 10 – RINVIO NORMATIVO	5
Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE	5
Art. 12 – FAC-SIMILE	6
Art. 13 – NORME FINALI	7
Art. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	7

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Villagrande Strisaili, l'istituzione, la gestione e le modalità di utilizzo degli stalli di sosta riservati, denominati "stalli rosa", ai sensi dell'articolo 188-bis del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione.

Art. 2 – FINALITÀ

1. Gli stalli rosa sono istituiti con finalità di carattere sociale e di inclusione, al fine di agevolare la mobilità:
 - a) delle donne in stato di gravidanza;
 - b) dei genitori con bambini di età non superiore a due anni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", ha stabilito all'art. 1, comma 3), le modifiche al C.d.S. relativamente alla riserva di stalli di sosta "stalli rosa" per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "Permesso Rosa", introducendo altresì il nuovo art. 188 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "*Sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni*" che disciplina la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, consentendo agli enti proprietari della strada la possibilità di allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti.
3. Il Comune di Villagrande Strisaili promuove l'utilizzo corretto degli stalli rosa quale strumento di supporto alla genitorialità e alla tutela della maternità.

Art. 3 – ISTITUZIONE DEGLI STALLI

1. Gli stalli rosa sono istituiti con apposita deliberazione di Giunta.
2. L'individuazione degli stalli tiene conto delle esigenze del territorio comunale e della disponibilità di aree di sosta.
3. Gli stalli sono collocati prioritariamente in prossimità di:
 - o edifici pubblici e uffici comunali;
 - o strutture sanitarie e socio-assistenziali;
 - o scuole dell'infanzia e asili nido;
 - o aree commerciali e luoghi di pubblico interesse.

Art. 4 – SEGNALETICA

1. Gli stalli rosa sono individuati mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale conforme al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione.
2. La segnaletica indica chiaramente la riserva di sosta e l'obbligo di esposizione del contrassegno.
3. Ai sensi degli artt. 37 e 45 del Codice della Strada, l'installazione di segnaletica verticale e orizzontale sarà anteposta con apposita ordinanza da parte dell'Ente.



Art. 5 – SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA SOSTA

1. La sosta negli stalli rosa è consentita esclusivamente:
 - a) alle donne in stato di gravidanza;
 - b) a uno dei genitori di un bambino di età non superiore a due anni.
2. La sosta è consentita esclusivamente ai veicoli che espongono l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di Villagrande Strisaili e da altri Enti.
3. È consentita la sosta fino ad un massimo di ore una, dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Art. 6 – CONTRASSEGNO ROSA

1. Il Comune di Villagrande Strisaili rilascia, su richiesta degli aventi diritto, un contrassegno denominato "contrassegno rosa".
2. Il contrassegno:
 - o è personale e non cedibile;
 - o deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza del veicolo;
 - o ha validità temporanea, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 188-bis del Codice della Strada.
3. Ai fini del rilascio del contrassegno, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia del documento identità;
 - b) nel caso di donna in stato di gravidanza, il certificato in originale del medico della struttura pubblica o privata, attestante lo stato di gravidanza indicante la data presunta del parto;
 - c) nel caso del genitore di uno o più bambini di età non superiore ai due anni, la dichiarazione di genitorialità contenuta nella domanda;
 - d) nel caso di delegato, la fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegato e del delegante.Verrà rilasciato un unico "Permesso Rosa" riferito al nascituro/a o bambino/a di età non superiore ai due anni, associato ai genitori.
4. La richiesta dovrà essere presentata su apposita modulistica predisposta sul portale Istituzionale dell'Ente, nella sezione Polizia Locale "MODULISTICA" e inviata secondo le seguenti modalità:
 - a) trasmissione mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@comune.villagrandestrisaili.org.it
 - b) consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Villagrande Strisaili, negli orari di apertura al pubblico, in via Roma 1.

Art. 7 – OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI

1. Gli utilizzatori degli stalli rosa sono tenuti a:
 - o rispettare la segnaletica stradale;
 - o utilizzare lo stallone esclusivamente per le finalità previste;
 - o esporre correttamente il contrassegno.
2. È vietato l'utilizzo del contrassegno da parte di soggetti non aventi diritto o per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.

Art. 8 – CONTROLLI

1. Il controllo sul corretto utilizzo degli stalli rosa è demandato alla Polizia Locale e agli altri organi di polizia stradale secondo l'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 28.
2. Gli organi di controllo possono verificare la validità del contrassegno e la sussistenza dei requisiti soggettivi per la sosta.

Art. 9 – SANZIONI

1. La sosta non autorizzata negli stalli rosa è soggetta alle sanzioni previste dall'art. 158 del Codice della Strada.
2. In caso di uso improprio o abusivo del contrassegno, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Comune procede alla revoca del contrassegno stesso.

Art. 10 – RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Comune di Villagrande Strisaili e dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ART. 12 FAC-SIMILE CONTRASSEGNO ROSA



Permesso alla sosta

dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o genitori con un bambino di età non superiore ai due anni

(Art.188 bis Codice della Strada)

Scade il :

N°:

Ente di Rilascio:
 **Comune di Villagrande Strisaili**
Via Roma n° 1
08049 Villagrande Strisaili

Eventuale
Vignetta olografica
anticontraffazione

Rilasciato nelle more dell'adozione di modello stabilito dal D.P.R. n. 495/92

Cognome:

Nome:

FOTO

Firma del titolare

In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli

Eventuale
Vignetta olografica
anticontraffazione

Rilasciato nelle more dell'adozione di modello stabilito dal D.P.R. n. 495/92

Articolo 13 – NORME FINALI

Il presente Regolamento potrà essere soggetto ad integrazioni o revisione a seguito di modifiche delle norme di Legge. Nel caso in cui venissero diversamente regolamentate le modalità di rilascio e/o il modello di permesso utilizzato, i permessi già rilasciati saranno adeguati alle nuove disposizioni.

Articolo 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti con le richieste saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di privacy e trattamento di dati personali, Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villagrande Strisaili. Il conferimento di tali dati è necessario per il proseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso a quanto richiesto